



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Daniela Bracci

All'udienza del 25 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. **32886/2022** R.G. promossa da:

DI PIETRO FRANCESCO, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Claudio Albanese

contro:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Virginia Paone

e

INPS in persona del legale rappresentante p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. M. Carla Attanasio

OGGETTO: accertamento negativo del credito contributivo

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.10.2022, Di Pietro Francesco adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e o illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200011462000, notificata il 04.10.2022, nonché degli avvisi di addebito sottesi nn. 39720160029801191000 (asseritamente notificato il 05.07.2017), 39720160033898754000 (asseritamente notificato il 17.01.2017), 39720170004013587000 (asseritamente notificato il 14.08.2017), 39720180000083819000 (asseritamente notificato il 23.01.2018), 39720180026847300000 (asseritamente notificato l'11.01.2019), n. 39720190021385044000 (asseritamente notificato il 13.11.2019), 39720210014337630000 (asseritamente notificato il 29.12.2021).

A sostegno della domanda, deduceva di non aver mai ricevuto le notifiche degli avvisi di addebito; che l'esecutività di detti avvisi di addebito era stata sospesa dal GE nel procedimento RG n. 80303/2022 a seguito del pignoramento presso terzi incardinato dall'ADER; che in violazione di detta procedura



l'ADER aveva iniziato la procedura esecutiva immobiliare con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; che era illegittima la notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito perché trasmessa da indirizzo pec dell'Inps non registrato nei pubblici registri; che altresì risultava violato l'obbligo di cui all'art. 50 comma 2 dpr n. 602/73. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite, da distrarsi.

Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto della domanda. Deduceva che pendeva innanzi al Tribunale di Roma azione di opposizione avverso la procedura esecutiva n. 09784202200004579001 ex art. 72 bis dpr n. 602/73; che il GE con ordinanza del 15.07.2022 aveva disposto la sospensione dell'esecuzione sino alla decisione sull'istanza ex art. 624 cpc; che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non era un atto esecutivo, bensì una forma di garanzia reale a salvaguardia del ruolo posto in riscossione, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni si sarebbe proceduto a iscrizione; che l'Ader, ai sensi dell'art. 50 dpr n. 602/73, aveva notificato alla parte ricorrente in data 02.03.2022 avviso di intimazione di pagamento n. 09720229003175588000. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.

L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Deduceva di aver notificato a mezzo ar tutti gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200011462000; eccepiva la tardività dell'opposizione agli avvisi di addebito; rilevava di non essere parte del procedimento pendente innanzi al GE e che lo stesso non era opponibile all'ente impositore. Insisteva quindi per il rigetto della domanda.

All'udienza del 25 gennaio 2023 la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.

OSSERVA IL GIUDICE che oggetto del giudizio è l'accertamento negativo del credito contributivo sotteso agli avvisi di addebito nn. 39720160029801191000, 39720160033898754000, 39720170004013587000, 39720180000083819000, 39720180026847300000, 39720190021385044000, 39720210014337630000, che l'istante lamenta essere stati notificati unicamente con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202200011462000, notificata il 04.10.2022.

Mette conto rilevare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto meramente propedeutico all'iscrizione ipotecaria, che di per sé non ha efficacia esecutiva e che, ai fini di causa, rileva esclusivamente quale atto interruttivo della prescrizione.



Ciò premesso, deve rilevarsi che secondo il disposto dell'art. 24 d.lgs n. 46/99 l'opposizione avverso le cartelle di pagamento dei crediti contributivi deve essere fatta entro il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica del titolo.

La parte ricorrente, che non ha proposto opposizione nel termine decadenziale di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 decorrente dall'asserita notifica degli avvisi di addebito, lamenta di non aver mai ricevuto alcuna notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sollevando altresì eccezione di vizio di notifica delle notifiche a mezzo pec degli avvisi di addebito.

Dalla documentazione allegata alla costituzione in giudizio dell'Inps emerge che i setti avvisi di addebito sopra indicati sono stati tutti notificati alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 26 dpr n. 602/73, la cui normativa deve ritenersi applicabile anche agli avvisi di addebito.

La norma citata prevede che il concessionario possa notificare le cartelle di pagamento anche a mezzo raccomandata ar, disponendo che “la notifica della cartella può anche essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella *data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda....Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario*”

Poiché la cartella va notificata in plico chiuso per ragioni di privacy, è l'avviso di ricevimento a dover riportare gli estremi temporali della consegna e le sottoscrizioni sia dell'incaricato della consegna che del ricevente.

La Cassazione ha evidenziato che detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 (che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione) il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale, senza che ciò ponga problemi di legittimità costituzionale con riguardo al rapporto che lega i messi notificatori ai concessionari del servizio di riscossione, essendo tali messi tenuti alla corretta attestazione dei fatti indicati come veri nelle relate di notifica, ed esposti a sanzioni penali in caso di inosservanza di detto obbligo (cfr. Cass. 14105 del 26.10.2000).

La validità di tale modalità di notifica è stata peraltro confermata dalla Corte Costituzionale, che con ord. n. 131 del 2007 ha escluso la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. n. 890/82, nella parte in cui non prevede l'invio di una seconda raccomandata in caso di



notifica al portiere a mezzo posta, stante la diversità della situazione disciplinata rispetto a quella prevista dall'art. 139 c.p.c.

Tale orientamento è stato ribadito anche dai giudici di legittimità che con la sentenza n. 15746/12 (sez. tributaria) hanno confermato la regolarità della notifica della cartella esattoriale direttamente da parte del concessionario mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso in esame l'Inps ha documentato di aver provveduto alla notifica degli avvisi di addebito con ar mediante consegna nelle mani del destinatario o di persona di famiglia o addetti alla casa presso la residenza della ricorrente sita (pacificamente) in Roma via Lima n. 42 e successivamente in via Archimede n. 97 (doc. 2 fasc. Inps).

Seppure alcune delle notifiche così effettuate dall'Inps non possono ritenersi valide per non risultare l'avviso di ricevimento firmato dall'agente postale, oppure perchè privo del timbro postale (che consente di attribuire la paternità dell'atto ad un soggetto qualificato), deve osservarsi che in ogni caso tutti e sette gli avvisi di addebito risultano indicati nell'intimazione di pagamento n. 09720229003175588000 notificata a mezzo pec dall'Agenzia delle Entrate Riscossione alla ricorrente in data 02.03.2022.

Dunque alla data del 02.03.2022 tutti e sette gli avvisi di addebito menzionati nel ricorso sono stati notificati al ricorrente, che non ha provveduto a proporre ricorso in opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99.

Prive di fondamento appaiono peraltro le contestazioni di parte ricorrente sulla notifica a mezzo pec atteso che siffatta modalità di notifica è consentita, per gli atti della riscossione, dall'art 26 comma 2 del DPR n°602/1973 ("La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600").

Altresì l'art 6 Dl n°82/2005 impone a tutte le amministrazioni, nelle comunicazioni di pertinenza, l'uso della posta elettronica certificata e ai soggetti che ne hanno dichiarato il possesso l'implicita accettazione delle comunicazioni ivi effettuate.

Peraltro dal 1° giugno 2016, come stabilito dall'art. 14 d.lgs n. 159/2015, la notifica degli atti di riscossione destinati ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire unicamente mediante pec.



Infondata appare pure l'eccezione di parte ricorrente circa l'avvenuto invio della cartella da pec dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non registrata nei pubblici registri.

L'obbligo di utilizzo di pec estratte da pubblici registri attiene ai destinatari non al mittente, che pacificamente è ADER.

Né diversamente può sostenersi sulla base della giurisprudenza allegata dal ricorrente, la quale riguarda sempre problemi di pec del destinatario e non del mittente (così ad esempio Cass. N. 3093/2020 richiamata in ricorso).

I giudici di legittimità hanno peraltro affermato sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. n. 23620/2018), sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nel caso affrontato dalla Cassazione il file era in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. n. 7665/2016).

Altresì la Corte di Cassazione ha affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. n. 27561/18; in senso conforme Cass. n. 6417/2019, anche Cass. n. 30948/2019).

Pertanto, non avendo l'istante provveduto a fare opposizione nel termine di decadenza di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99, non possono più sollevarsi doglianze in ordine ai crediti contributivi sottesi, salvo l'eventuale estinzione per prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica degli avvisi di addebito.

Nel caso di specie non è stata sollevata alcuna eccezione di prescrizione, sicché deve essere respinta la domanda di accertamento negativo del credito contributivo.

Quanto all'azione esecutiva intrapresa dall'Ader, già pende tra la parte ricorrente e il concessionario un procedimento innanzi al GE e la questione esula dal presente giudizio.



Ai sensi dell'art. 91 cpc, la parte ricorrente va condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione e all'Inps le spese di lite che, per ciascuna resistente, si liquidano in € 1.775,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

RIGETTA IL RICORSO.

CONDANNA DI PIETRO FRANCESCO A RIIFONDERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E ALL'INPS LE SPESE DI LITE, CHE LIQUIDA PER CIASCUNA PARTE RESISTENTE IN € 1.775,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA.

Roma, 25 gennaio 2023

Il Giudice

Daniela Bracci

